

Il committente risponde in solido anche delle ritenute

LAVORO

La responsabilità solidale si estende sui mancati versamenti al fisco

Vietata la compensazione. Vanno indicati i nomi dei lavoratori impiegati

Giorgio Gavelli

Torna la responsabilità del committente per le ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera di appalti e subappalti. Nata con il Dl 223/2006, abrogata dal Dl 175/2014 e oggi ripescata dal decreto fiscale con un grado di farraginosità più elevato. Le modifiche non toccano l'articolo 29 del Dlgs 276/2003, in cui è disciplinata la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore e i subappaltatori per le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi; viene, tuttavia, introdotto, per queste somme, un divieto di compensazione integrale nei versamenti,

per cui i codici tributo non accetteranno più, nell'F24, alcuno scambio con altri crediti del contribuente.

In deroga all'articolo 17 del Dlgs 241/97, il nuovo articolo 17-bis prevede che in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio da parte di un sostituto d'imposta residente (sono esclusi i privati, ma vi rientrano enti pubblici e condomini), le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato - comprese quelle per le addizionali regionali e comunali - operate dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto sono versate dal committente. L'obbligo si riferisce alle somme riguardanti i soli «lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio» affidato, ma qui emerge una forte criticità. Infatti, lo stesso dipendente può aver lavorato per una pluralità di cantieri di pertinenza di committenti differenti. Per questo è previsto che committente e appaltatrice ricevano via Pec dalle imprese partecipanti all'appalto l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno operato, con l'indicazione delle ore lavorate in quell'opera/servizio, e tutti i dati per riscontra-

re la correttezza del versamento e compilare l'F24. Infatti, è previsto che l'impresa che ha effettuato le ritenute versi al committente le somme necessarie almeno con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.

Il versamento avviene senza possibilità di operare compensazioni con crediti propri, indicando nell'F24 il codice fiscale del soggetto per cui il versamento è eseguito. Se entro la data prevista per il bonifico, l'impresa

mittente se non versa quanto ricevuto nei termini, non comunica i dati del conto in cui ricevere le somme o esegue pagamenti alle imprese affidatarie senza trattenere gli importi da destinare al versamento delle ritenute; è delle imprese appaltatrici/subappaltatrici per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e in caso di mancato versamento al committente della provvista o di omissione dei dati necessari al versamento.

In tutti i casi in cui il committente non è messo nelle condizioni di effettuare il versamento deve sospendere il pagamento dei corrispettivi (senza temere azioni esecutive), vincolando le somme al pagamento delle ritenute "di rivalsa" e dandone comunicazione alle Entrate entro 90 giorni. Entro tale termine, infatti, è previsto il ravvedimento operoso da parte del committente, su richiesta e con onere a carico dell'appaltatrice/subappaltatrice inadempiente. Analoga comunicazione all'Agenzia è prevista, a cura delle imprese della filiera, qualora la committente non comunichi, entro 5 giorni, mediante Pec, l'avvenuto versamento delle ritenute nei termini.



MANOVRA 2020

Domani e dopodomani le pagine speciali del Sole 24 Ore sul collegato fiscale

appaltatrice o affidataria vanta crediti per corrispettivi verso l'impresa committente, alla comunicazione via Pec può allegare la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. Quindi, la responsabilità per le ritenute a carico delle imprese della filiera: è del com-

© RIPRODUZIONE RISERVATA